



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CARLINO, BELISARIO, CAFORIO,
LANNUTTI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2009

Disposizioni in materia di riconoscimento dello stato di disoccupazione
e dello stato di inoccupazione dei soggetti più deboli
per la prevenzione del lavoro nero e della precarietà

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riproduce sia nella relazione che nell'articolato il testo del disegno di legge (atto Senato n. 1930) presentato dal senatore Roberto Manzione durante la XV legislatura e si propone di agevolare l'inserimento nel mercato lavorativo di fasce di soggetti particolarmente deboli. La nostra Costituzione affronta l'argomento statuendo che la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro. Rendere effettivo un diritto significa fare sì che un diritto astrattamente esistente non rimanga di fatto lettera morta. Rendere concreto un diritto che esiste – quale il diritto al lavoro di fasce particolarmente deboli – significa eliminare quegli ostacoli che impediscono o rendono difficoltoso il concreto attuarsi di tale diritto. Sul tema esiste una normativa, ossia l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il cui intento e la cui *ratio* ispiratrice sono stati proprio quelli di agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro di alcuni soggetti, in ottemperanza al dettato costituzionale. In particolare l'articolo in questione dispone che: «A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi». Tale normativa incentiva le aziende ad assumere disoccupati di lunga durata, ossia per-

sone che, ormai da molto tempo, non riescono ad inserirsi nel mercato del lavoro. Spesso e volentieri lo stato di disoccupazione di lunga durata – soprattutto al Nord, ove il tasso di disoccupazione non è fisiologicamente elevato – non deriva dalla reale mancanza di opportunità lavorative ma da problematiche soggettive dell'individuo quali minorazioni intellettive e relazionali del soggetto nonché da problematiche di emarginazione, anche collegate all'essere extracomunitario e al non conoscere la lingua italiana; problematiche che ovviamente rendono l'assunzione di un simile soggetto poco interessante agli occhi di qualsiasi datore di lavoro. Appare quindi fondamentale – anche al fine di evitare che tali persone siano un peso economico e sociale per l'intera collettività – che la normativa sopra citata sia concretamente applicabile, almeno a quella fascia di disoccupati di lunga durata con prevalenti problemi di inserimento di natura soggettiva. Si segnala che purtroppo tale auspicabile risultato di inserimento lavorativo è ostacolato dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Infatti le norme in materia hanno vincolato la loro operatività ed efficacia a requisiti formali, che di fatto penalizzano proprio i soggetti più deboli per condizione culturale e linguistica. Infatti la norma sopra citata (che ha modificato il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181) riconosce lo stato di disoccupazione – ai fini dei benefici della legge n. 407 del 1990, articolo 8 – solo qualora lo stesso sia comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente accompagnato da una dichiarazione di disponibilità. Lo stato di disoccupazione viene, quindi, fatto decorrere a prescindere dalla situazione reale di effettiva disoccupazione. In

sostanza, attualmente la sola condizione di disoccupato da oltre ventiquattro mesi non dà il diritto a beneficiare della disciplina di cui all'articolo 8 legge n. 407 del 1990. Infatti per fruire di tali benefici il lavoratore deve sapere che altre norme (ossia l'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297) richiedono - quale condizione formale essenziale - che questi si sia recato presso il centro per l'impiego di residenza a rilasciare una dichiarazione (autocertificata) nella quale si attesta: 1) di essere privo di lavoro; 2) di essere immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa. Onorevoli Colleghi, in pratica accade che, se un lavoratore, ad esempio, è disoccupato già dall'ottobre 2005 ma non si è presentato - a suo tempo - al centro per l'impiego per dichiararlo, sebbene a novembre 2007, trascorsi i ventiquattro mesi di disoccupazione, si sia realizzata la condizione sostanziale di cui alla legge n. 407 del 1990 articolo 8, di fatto viene penalizzato addirittura con la negazione di tale possibilità, per la mancanza della condizione meramente formale, derivante da non conoscenza delle normative in materia! Chiediamoci quanti di noi - Parlamentari, professionisti, esperti di diritto e laureati - sono a conoscenza del fatto che in caso di disoccupazione o di reddito annuale inferiore a 7.500 euro sia necessaria la presentazione al centro per l'impiego per ottenere - decorsi ventiquattro mesi - l'attestazione dello stato di disoccupazione di lunga durata. Probabilmente pochi ne sono a conoscenza e in ogni modo la nostra levatura culturale, intellettuale ed economica difficilmente ci farà rientrare nel novero di quelle persone che non trovano alcun genere di lavoro da oltre ventiquattro mesi. Peraltro nessuno può negare che lo stato di disoccupazione da ventiquattro mesi è condizione facilmente verificabile dalle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori che assumono di essere disoccupati. Infatti se il reddito del lavoratore nei ventiquattro mesi

precedenti è pari a zero o comunque non superiore a euro 7.500 lordi annui, è pacifico che questi ha i requisiti soggettivi di cui alla legge n. 407 del 1990, sicché l'iscrizione al centro per l'impiego da almeno ventiquattro mesi - al fine della dimostrazione dello stato di disoccupazione - nulla toglie o aggiunge ad una situazione di fatto documentalmente verificabile. Peraltro la *ratio* dell'iscrizione al centro per l'impiego avrebbe dovuto essere la verifica della condizione della disoccupazione e l'anzianità della disoccupazione. Tale verifica *ex ante* - se mancante - può essere facilmente sostituita da una verifica *ex post*, senza che la mancata iscrizione al predetto centro per l'impiego del disoccupato da almeno ventiquattro mesi gli impedisca un accesso agevolato al mercato del lavoro. Tale semplice soluzione potrebbe essere realizzata attraverso un'autocertificazione con cui il lavoratore attesterà il proprio stato di disoccupazione con l'indicazione del reddito percepito nel biennio precedente. Peraltro si deve considerare che l'eliminazione o attenuazione del requisito formale di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002, preclusivo dei benefici di cui all'articolo 8 della legge n. 407 del 1990, soprattutto per quelle fasce di persone particolarmente deboli per condizione culturale, sociale e linguistica, permetterebbe di ridurre il fenomeno del lavoro nero e della precarietà, creando maggiore interesse in un potenziale datore di lavoro nel procedere ad un'assunzione regolare a tempo indeterminato. Ciò ovviamente determinerebbe maggiori entrate per lo Stato, di natura fiscale, contributiva ed assicurativa. In questo contesto, la materia è trattata da una trama normativa confusa, assurda, anticostituzionale e contraddittoria che deve essere modificata, affinché si renda effettivo in modo concreto - e non solo astratto - il diritto al lavoro di soggetti più deboli e affinché tutta la collettività ne tragga un vantaggio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica ai disoccupati da almeno ventiquattro mesi, che non siano beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale nonché agli inoccupati.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro dopo avere perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo che sia alla ricerca di un'occupazione e che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione è riconosciuto anche al soggetto percettore di reddito da lavoro non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Il reddito da prendere in considerazione è riferito all'anno solare.

2. Lo stato di inoccupazione è la condizione del soggetto che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa.

3. Lo stato di disoccupazione si perde per i lavoratori a tempo determinato al superamento degli otto mesi di occupazione nell'anno solare, ovvero quattro mesi per i giovani, salvo il mancato superamento della soglia di reddito escluso da imposizione e per i lavoratori a tempo indeterminato al superamento della soglia di reddito escluso da imposizione.

4. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, qualora il reddito superi la soglia minima soggetta a imposizione.

5. Ai fini della presente legge per giovani si intendono i soggetti sino a venticinque anni.

Art. 3.

(Procedure per l'attestazione dello stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi per i soggetti di cui all'articolo 1 è comprovato dalla presentazione dell'interessato, presso il servizio competente per territorio, di una dichiarazione del servizio stesso che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

2. In sostituzione della dichiarazione di cui al comma 1, il lavoratore può presentare un'autocertificazione, che attesti il proprio stato di disoccupazione perdurante da almeno ventiquattro mesi, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. In questo caso è onere del datore di lavoro procurarsi la documentazione comprovante la veridicità dell'autocertificazione e, in particolare, richiedere le dichiarazioni dei redditi dei ventiquattro mesi precedenti, qualora si tratti di disoccupati, oppure una certificazione del servizio di cui al comma 1, che attesti l'assenza di comunicazioni di assunzione, per il lavoratore interessato, nel periodo precedente.

3. Il lavoratore disoccupato che non si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 e

che rifiuti di sottoscrivere un'autocertificazione al datore di lavoro, con eventuale relativa consegna di documentazione da cui emerga lo stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi, non può accedere alle previsioni normative di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 4.

*(Insussistenza
dello stato di disoccupazione e sanzioni)*

1. L'assunzione a tempo indeterminato di un disoccupato da almeno ventiquattro mesi secondo le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, dà diritto al datore di lavoro, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni, di usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

2. Se gli istituti previdenziali, incaricati di verificare d'ufficio la veridicità dell'autocertificazione presentata al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 2, constatano la non corrispondenza della situazione dichiarata dal lavoratore alla situazione risultante ai predetti istituti dai documenti in possesso degli archivi amministrativi, il datore di lavoro perde i benefici contributivi applicati e, oltre al pagamento degli interessi sulla mancata contribuzione, è applicata una sanzione pari al 30 per cento dei contributi non versati.

Art. 5.

(Esclusioni)

1. Al fine di garantire l'effettività del diritto al lavoro per fasce di soggetti particolarmente deboli ed emarginati, l'articolo 3, comma 2, non è applicabile alle seguenti categorie di soggetti:

a) percettori di indennità di disoccupazione;

b) laureati o, se cittadini italiani, in possesso di diploma di scuola superiore;

c) soggetti che si siano già presentati, in passato, al centro per l'impiego competente per territorio per rilasciare la dichiarazione di disoccupazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1. Non sono tuttavia esclusi dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, i soggetti che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma e che si siano presentati al centro per l'impiego per rilasciare la dichiarazione di disoccupazione in un momento successivo a quello in cui sia effettivamente iniziato lo stato di disoccupazione.

Art. 6.

(Decorrenza dello stato di disoccupazione)

1. Ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 5, per i quali lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità, per gli altri soggetti lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui si verifica la situazione effettiva di disoccupazione, così come definita dall'articolo 2, comma 1.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano per tutte le assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o inoccupati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le as-

sunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o inoccupati in corso in una data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa più favorevole, salvo il caso in cui vi sia una situazione già definita o una sentenza già passata in giudicato.